

WHISTLEBLOWING

Procedura

per la presentazione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti (art. 4 D.Lgs. n. 24/2023)

Approvazione con Determina n. 103/DG del 29/10/2024

SOMMARIO

1. Premessa e definizioni	3
2. Oggetto e finalità	5
3. Cosa si può segnalare	5
4. Cosa non si può segnalare	6
5. Chi è tutelato in caso di segnalazione	6
6. Cosa indicare nella segnalazione	7
7. Quali sono i canali di segnalazione	7
8. Come presentare la segnalazione interna	7
9. Chi riceve e gestisce la segnalazione interna	8
10. Fasi del processo di segnalazione interna	9
11. Misure di protezione del segnalante e altri soggetti	11
12. Responsabilità del segnalante	14
13. Trattamento dei dati personali	14
14. Formazione e sensibilizzazione	15
15. Disposizioni finali	15
16. Allegato “Flusso della procedura”	15

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il **decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24** che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo pubblico o privato (*Decreto Whistleblowing*).

La disciplina del *Whistleblowing* risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli o di denunciarli.

L'istituto è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) che ha inserito l'art. 54-bis all'interno del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La disciplina è stata successivamente integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) che ha modificato l'art. 54-bis inserendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (*“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*), che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata ad opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 così come l'art. 3 della legge 179/2017, e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Le disposizioni previste nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 hanno effetto, per gli Enti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023.

In linea generale, il sistema di tutele predisposto dal legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive adottate dall'Amministrazione o dall'ente privato a causa della segnalazione, nell'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno.

Come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 24/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha poi adottato, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le *“Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

La presente disciplina organizzativa viene adottata ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, ove si dispone che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

<i>DEFINIZIONI</i>	
<i>Whistleblowing</i>	Istituto di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato
<i>Violazioni</i>	I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
<i>Informazioni sulle violazioni</i>	Le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
<i>Segnalazione</i>	La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni
<i>Segnalazione interna</i>	La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente Procedura
<i>Segnalazione esterna</i>	La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.Lgs. 24/2023
<i>Divulgazione pubblica</i>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<i>Segnalante (whistleblower)</i>	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<i>Facilitatore</i>	Una persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<i>Persona coinvolta</i>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna/esterna o nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
<i>Ritorsione</i>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
<i>RPCT</i>	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione
<i>Gruppo di Lavoro (GdL)</i>	Gruppo composto da personale dipendente, specificamente autorizzato al trattamento dei dati personali, chiamato dal RPCT a farsi coadiuvare, qualora necessario, nell'analisi della segnalazione e nell'eventuale istruttoria.

2. OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente Procedura è la disciplina del “*canale interno di segnalazione di illeciti*” dell’ARPAM.

La finalità della presente Procedura è quella di fornire ai segnalanti chiare indicazioni operative circa:

- l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- le fasi e i termini del procedimento di gestione della segnalazione;
- il ruolo e i compiti del soggetto che gestisce le segnalazioni;
- la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite;
- il trattamento e la conservazione dei dati.

Ai fini della regolamentazione del canale interno di segnalazione, l’ARPAM tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida approvate dall’ANAC con delibera n. 311/2023.

Per quanto di interesse delle segnalazioni interne e degli altri canali di segnalazione previsti dalla normativa, è possibile consultare i documenti e le informazioni messe a disposizione dell’ANAC all’indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

3. COSA SI PUO' SEGNALARE

Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o le informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ARPAM e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione con l’Agenzia, presente o passato.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all’art. 2 del D.Lgs. 24/2023:

- VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE
 - illeciti amministrativi
 - illeciti contabili
 - illeciti civili
 - illeciti penali
- VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UE
 - illeciti commessi in violazione del diritto dell’UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, con specifico riferimento ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (*ad es., frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale commessa alle spese dell'UE*);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori sopra indicati.

4. COSA NON SI PUO' SEGNALARE

Sono escluse dalla presente Procedura, e quindi soggette ad archiviazione, le segnalazioni aventi ad oggetto:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (*ad es., le segnalazioni riguardanti controversie di lavoro, discriminazioni in ambito lavorativo, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore*);
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'UE e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le mere irregolarità, le quali possono comunque costituire elementi concreti tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una violazione.

5. CHI È TUTELATO IN CASO DI SEGNALAZIONE

In caso di segnalazione interna/esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria inerente a violazioni registrate nello specifico contesto lavorativo con ARPAM, la tutela si applica sia ai soggetti segnalanti sia a soggetti diversi dai segnalanti.

I "SOGGETTI SEGNALANTI" cui è riconosciuta la tutela sono:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso l'Agenzia;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Agenzia;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Agenzia;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Agenzia;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore dell'Agenzia.

La tutela dei soggetti segnalanti si applica:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I “**SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI**” cui è riconosciuta la tutela sono:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e costante;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora.

6. COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata e indichi in modo chiaro:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sia verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la completa descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati.

È anche utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

7. QUALI SONO I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 prevede i seguenti canali di segnalazione:

- **interno**: canale predisposto dall'Amministrazione;
- **esterno**: canale predisposto da ANAC, cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 24/2023;
- **divulgazione pubblica**: canale che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/2023;
- **denuncia** all'Autorità giudiziaria.

8. COME PRESENTARE LA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione interna può essere presentata:

- in forma **scritta** mediante utilizzo di apposita piattaforma informatica online;
- in forma **orale** mediante incontro diretto con il RPCT.

Per l'invio della segnalazione interna è altamente raccomandato l'utilizzo della piattaforma.

FORMA SCRITTA – La piattaforma informatica online.

È attiva apposita piattaforma informatica online che, conformemente al D.Lgs. n. 24/2023, utilizza un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e riservatezza del processo di segnalazione.

La piattaforma è accessibile dal sito istituzionale internet nella sezione denominata Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Anticorruzione, all'indirizzo:

<https://httpswwwarpamarcheit.whistleblowing.it/#/>

La segnalazione, fatta attraverso la compilazione di un questionario con possibilità di invio anche in forma anonima, viene ricevuta e gestita esclusivamente dal RPCT.

La piattaforma informatica:

- garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, degli altri soggetti menzionati e del contenuto della segnalazione;
- consente al segnalante di accedere alla propria segnalazione tramite l'utilizzo di un codice univoco "Key code" generato automaticamente, che lo identifica in modo personalizzato e che deve essere conservato dal medesimo segnalante ai fini dei successivi eventuali accessi;
- permette al segnalante, anche in forma anonima, di dialogare con il RPCT, di allegare documenti, di essere ricontattato dal RPCT per acquisire elementi utili alla fase istruttoria e di inviare ulteriori informazioni;
- garantisce l'informativa automatica al segnalante circa la presa in carico della segnalazione; tale informativa corrisponde all'AVVISO DI RICEVIMENTO della segnalazione entro 7 giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023.

La piattaforma funge anche da **registro elettronico** delle segnalazioni pervenute, conservando le informazioni raccolte e tracciando automaticamente le operazioni svolte.

FORMA ORALE – Incontro del segnalante con il RPCT

In via alternativa, è possibile che la segnalazione venga presentata oralmente al RPCT, su richiesta di incontro del segnalante da formulare al RPCT raggiungibile all'indirizzo mail anticorruzione@ambiente.marche.it o al numero telefonico di ufficio. L'incontro viene fissato di norma entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, salvo motivata urgenza da rappresentare nella richiesta di incontro.

Del contenuto della segnalazione presentata oralmente viene redatto apposito verbale sottoscritto dal RPCT e controfirmato dalla persona segnalante.

9. CHI RICEVE E GESTISCE LA SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) quale unico soggetto di ARPAM competente alla ricezione e alla gestione della segnalazione interna, fatto salvo quanto previsto dalla presente Procedura.

È facoltà del RPCT farsi assistere da un ristretto **Gruppo di Lavoro** (GdL) composto da personale dipendente, specificamente autorizzato al trattamento dei dati personali, chiamato a coadiuvare, qualora necessario, il RPCT nell'analisi della segnalazione e nell'eventuale istruttoria.

Sono altresì individuati e autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti che, addetti alla protocollazione o alla gestione documentale, possono venire a conoscenza del contenuto delle segnalazioni.

Segnalazione effettuata a soggetto diverso dal RPCT

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “*segnalazione whistleblowing*” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle suddette tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione viene trattata con le modalità “ordinarie” di gestione di segnalazioni ed esposti..

Segnalazioni anonime

La segnalazione anonima (vale a dire priva di elementi che consentano di identificarne l'autore) viene presa in considerazione se adeguatamente circostanziata e viene trattata con le modalità “ordinarie” di gestione di segnalazioni ed esposti.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare delle tutele garantite dal D.Lgs. 24/2023 a fronte di misure ritorsive.

ARPAM provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime e conservare la relativa documentazione “in forma riservata” rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione anonima.

10. FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il processo di segnalazione interna si articola nelle seguenti fasi:

- a) ricevimento della segnalazione
- b) fase istruttoria
- c) fase decisoria
- d) conservazione della documentazione

a) RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE

In questa fase il RPCT svolge le seguenti attività:

- ricevimento della segnalazione e relativa presa in carico (se ritenuto necessario, coinvolge il Gruppo di Lavoro di cui al precedente paragrafo 9. per i successivi adempimenti).
- rilascio al segnalante di “*avviso di ricevimento*” della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con le seguenti precisazioni:
 - in caso di utilizzo della piattaforma, l'avviso di ricevimento avviene tramite la piattaforma stessa;
 - nel caso di incontro diretto, avviene mediante la sottoscrizione del verbale dell'incontro da parte del RPCT, controfirmato dal segnalante.

b) FASE ISTRUTTORIA

Il RPCT avvia l'istruttoria entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione.

Nella fase istruttoria il RPCT svolge le seguenti attività:

- valutazione circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, secondo quanto riportato ai precedenti paragrafi 3, 4 e 5;
- mantenimento delle interlocuzioni con il segnalante, tenendo traccia dell'attività svolta, con la medesima modalità (e nei limiti) scelta dal segnalante per effettuare la segnalazione;
- eventuale richiesta al segnalante di documenti, chiarimenti e informazioni ulteriori;
- eventuale acquisizione di atti e documenti da altri uffici di ARPAM;
- coinvolgimento di terze persone tramite audizioni e altre richieste.

Il RPCT assicura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

c) FASE DECISORIA

Nella fase decisoria il RPCT procede alla chiusura della segnalazione dando atto dell'esito dell'istruttoria e fornendo il relativo riscontro al segnalante.

Esito dell'istruttoria

All'esito della fase istruttoria, la segnalazione può essere ritenuta dal RPCT come "INAMMISSIBILE" oppure "NON MANIFESTAMENTE INFONDATA".

- Segnalazione "INAMMISSIBILE"
Qualora ravvisi elementi di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT procede alla motivata archiviazione della segnalazione.
Sono motivi di inammissibilità:
 - manifesta mancanza di interesse all'integrità di ARPAM;
 - manifesta incompetenza di ARPAM sulle questioni segnalate;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del segnalante, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.
- Segnalazione "NON MANIFESTAMENTE INFONDATA".
Qualora ravvisi elementi di fondatezza, il RPCT trasmette non la segnalazione, ma una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria ad uno o più soggetti competenti, interni e/o esterni, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione:
 - Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Agenzia;
 - ANAC;
 - Autorità giudiziaria;
 - Corte dei Conti.

Di tali coinvolgimenti, viene data notizia al segnalante nella medesima modalità scelta dal segnalante per effettuare la segnalazione.

Nella trasmissione, il RPCT garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire anche indirettamente a tali identità.

Il RPCT provvede alla trasmissione entro il termine di **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Riscontro al segnalante

Entro il termine di **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il RPCT deve inviare apposita comunicazione di riscontro al segnalante.

Il riscontro può consistere nella comunicazione della motivata archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini.

Il riscontro può consistere anche nella comunicazione delle informazioni relative alle attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria; terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

d) FASE DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

11. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E ALTRI SOGGETTI

Al segnalante e agli altri soggetti di cui al precedente paragrafo 5 si applicano le seguenti misure di protezione stabilite dal D.Lgs. 24/2023:

- 1) tutela della riservatezza: del segnalante - del facilitatore - della persona coinvolta e dei soggetti menzionati nella segnalazione - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- 2) tutela da eventuali ritorsioni;
- 3) limitazioni di responsabilità per chi segnala;
- 4) misure di sostegno.

1) Tutela della riservatezza

Il RPCT gestisce le segnalazioni nel rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La riservatezza è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, in particolare:

- nell'ambito del **procedimento penale** che può seguire alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti** che può seguire alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del **procedimento disciplinare** che può seguire alla segnalazione:
 - qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del segnalante non può essere rivelata;
 - qualora la contestazione sia invece fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte del segnalante.

Nei due casi di seguito riportati, il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- 1) nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- 2) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore e ai soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fa eccezione a questo obbligo di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013.

2) Tutela da eventuali ritorsioni

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

L'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023 contiene una elencazione, non esaustiva, delle fattispecie che costituiscono ritorsioni.

Per l'applicazione della tutela è necessario che:

- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023;
- ci sia un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione effettuata e le misure ritorsive subite.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il segnalante può comunicare all'ANAC le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate. All'ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata ed anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

3) **Limitazioni di responsabilità per il segnalante**

La segnalazione effettuata nell'interesse dell'integrità dell'Agenzia e nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 costituisce "giusta causa" di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo del segreto (salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023), escludendo l'integrazione dei reati di:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.)
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.)
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità penale, civile e amministrativa operano solo se ricorrono due condizioni:

1. che al momento della rivelazione vi siano stati fondati motivi per ritenere che la rivelazione delle informazioni fosse necessaria per far scoprire la violazione;
2. che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

4) **Misure di sostegno**

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante il legislatore prevede la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito.

12. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 51/2018.

Il TITOLARE del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM).

Il RESPONSABILE INTERNO del trattamento è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il RESPONSABILE ESTERNO del trattamento è la ditta Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. quale fornitore del servizio di erogazione e gestione operativa della piattaforma tecnologica di digital whistleblowing, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione.

Il RPCT provvede alla designazione per iscritto dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati assicurando agli stessi le necessarie istruzioni; in particolare, l'autorizzazione è rivolta ai componenti dell'eventuale gruppo di lavoro a supporto del RPCT che trattano le segnalazioni, ovvero i dipendenti che, addetti alla protocollazione o alla gestione documentale, possono venire a conoscenza del contenuto delle segnalazioni.

Anche eventuali altri soggetti interni coinvolti nell'istruttoria della segnalazione, poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, sono comunque da intendersi "autorizzati" al riguardo (artt. 4, par.1, n. 1, 29, 32 e par. 4 del Regolamento); ai medesimi vengono inviate, al momento, del loro coinvolgimento, apposite istruzioni operative cui conformarsi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

14. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Il PIAO prevede e pianifica apposite iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto relativo alla tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura entra in vigore dalla data di esecutività della Determina del Direttore Generale che la approva.

Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal RPCT e adottate con Determina del Direttore Generale.

Per quanto non disciplinato dal presente documento, si fa rinvio alle norme di legge e alle Linee Guida approvate dall'ANAC.

16. ALLEGATO “FLUSSO DELLA PROCEDURA”

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento l'ALLEGATO denominato “Flusso della procedura”.

FLUSSO DELLA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

